

Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1 – Ordinamento dell'artigianato

Capo II – Esercizio delle professioni nel settore dell'installazione di impianti

Art. 28 (Attività)

(1) Il settore dell'impiantistica comprende le seguenti professioni:

- a) elettrotecnico/elettrotecnica;
- b) elettromeccanico/elettromeccanica;
- c) elettronico impiantista/elettronica impiantista;
- d) tecnico della comunicazione/tecnica della comunicazione;
- e) tecnico/tecnica di termosanitari e di ventilazione; ¹⁹⁾
- f) tecnico bruciatorista/tecnica bruciatorista;
- g) tecnico frigorista/tecnica frigorista;
- h) tecnico ascensorista/tecnica ascensorista;
- i) installatore di parafulmini/installatrice di parafulmini;
- j) fumista;
- k) spazzacamino;
- l) ²⁰⁾
- m) altre attività simili che hanno come oggetto l'installazione, la conversione e il potenziamento nonché la manutenzione degli impianti di cui all'articolo 27. ²¹⁾

Art. 29 (Requisiti professionali)

(1) Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) diploma di maestro artigiano nella relativa professione, oppure iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;
- b) diploma di lavorante artigiano per la relativa professione e, successivamente, almeno 24 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;²²⁾
- c) diploma finale di una scuola professionale almeno biennale con formazione teorico-pratica e, successivamente, almeno 24 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;²²⁾
- d) diploma di scuola media superiore o laurea in una materia tecnica corrispondente e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza professionale come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;²²⁾
- e) almeno sei anni di esperienza professionale nella relativa professione in un'azienda del settore come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare.²²⁾

(1/bis) ²³⁾

(2) L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali avviene in sede di esame della richiesta di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese di cui al titolo I, capo II. Nell'iscrizione devono essere indicati gli impianti di cui all'articolo 27, per i quali l'impresa è abilitata.

(3) Per i lavori di installazione, conversione, potenziamento nonché di manutenzione degli impianti, il committente oppure il proprietario è obbligato ad incaricare imprese abilitate ai sensi del comma 1.

(4) Per l'esercizio della professione di spazzacamino è necessario dimostrare di essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui al comma 1, nonché di aver frequentato con profitto il corso di preparazione in materia di impianti termici ed emissioni in atmosfera. ²⁴⁾

19)La lettera e) dell'art. 28, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 15, comma 1, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.

20)La lettera l) dell'art. 28, comma 1, è stata abrogata dall'art. 15, comma 6, lettera b), della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.

21)L'art. 28, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11 art. 42/bis è stato inserito dall'art. 23, comma 3, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5

22)Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.P. 13 novembre 2009, Nr. 10, nelle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 29, comma 1, le parole „operaio specializzato o operaia specializzata“ sono state sostituite dalle parole „operario qualificato o operaia qualificata“.

22)Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.P. 13 novembre 2009, Nr. 10, nelle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 29, comma 1, le parole „operaio specializzato o operaia specializzata“ sono state sostituite dalle parole „operario qualificato o operaia qualificata“.

23)L'art. 29, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8, e successivamente abrogato dall'art. 15, comma 6, lettera c), della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.

24)L'art. 25, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 5, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11, e successivamente così sostituito dall'art. 62, comma 3, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10

